

STUDIO LEGALE
Avv. **Michele Cimino**
Patrocinante in Cassazione
Via Libertà n. 129
90143 - Palermo

(ALL. 1)

Palermo, 22 luglio 2021

S.A.S. S.C.p.A.
P.zza Castelnovo, 35
90141, Palermo

**OGGETTO: Contenzioso Chiarelli Carlo/S.A.S. S.C.p.A. concluso con sentenza dell'8.7.2021.
Proposta transattiva del 12.7.2021.**

In riscontro alla Vs prot. n. 10078 del 14.7.2021, con cui si chiedeva l'opportunità di attivare un giudizio d'appello avverso la sentenza conclusiva del procedimento giudiziario in oggetto indicato, ovvero l'opportunità di aderire alla proposta transattiva di controparte, si rappresenta quanto segue. Con la sentenza dell'8.7.2021, il Tribunale di Palermo sez. lavoro, ha accolto la domanda circa "*il diritto di parte ricorrente al calcolo del TFR considerando, quale data di inizio del rapporto, il 02.02.2009*", come conseguenza inevitabile della sentenza n. 706/2014 della Corte d'Appello di Palermo, passata in giudicato; mentre ha rigettato la domanda sulle mansioni superiori, non essendo stata dal ricorrente fornita alcuna prova, nemmeno attraverso la prova testimoniale, da cui è emerso che il Chiarelli svolge mansioni proprie del profilo in cui è inquadrato. Infine, non si è pronunciato sugli scatti di anzianità, stante la rinuncia alla domanda da parte del ricorrente.

L'esito del contenzioso appare positivo per codesta società.

Pertanto, non si ritiene opportuno instaurare un giudizio di appello avverso la statuizione di condanna alla corresponsione del TFR a partire dal 2.2.2009, rappresentando tale diritto del ricorrente, si ribadisce, mera conseguenza del contenzioso conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 706/2014.

Al contempo, non si ritiene opportuno aderire alla proposta transattiva del ricorrente circa l'inquadramento in un livello differente da quello per cui risulta assunto. Ed infatti, in merito alla relativa domanda, all'esito dell'attività istruttoria e delle Ns deduzioni su questa, il giudice ha statuito che "*non può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili nel livello B [...]* rilevato che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi emerge che il ricorrente ha sempre svolto mansioni elementari, estrinsecatisi soprattutto del trasporto di materiale ematico o di rifiuti speciali, ne è emerso che tali mansioni siano state espletate "con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi amministrativi", né con "discreta complessità dei problemi da

STUDIO LEGALE
Avv. Michele Cimino
Patrocinante in Cassazione
Via Libertà n. 129
90143 - Palermo

affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili". Si ritiene che un eventuale appello del Chiarelli su tali profili non sia accoglibile, in quanto risulterebbe molto difficile ribaltare le evidenze istruttorie del processo.

Né, tantomeno, potrebbe il Chiarelli riproporre la domanda sugli scatti di anzianità, avendovi rinunciato.

Di tal ché, alla luce delle superiori premesse, si ritiene di non dover proporre appello avverso la sentenza dell'8.7.2021 per il profilo del diritto del ricorrente alla corresponsione del TFR a partire dal 2.2.2009, e di non aderire alla proposta transattiva formulata dal difensore del Chiarelli in data 12.7.2021.

Si resta in attesa di Vs determinazioni sulla vicenda, anche al fine di notiziare, nel più breve termine, il procuratore del ricorrente circa la proposta transattiva avanzata.

Avv. Michele Cimino